

**REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera di C.C. n. 01 del 28.02.2007

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Applicazione della tassa

1. La tassa è riscossa nelle forme previste dalle norme, dal regolamento delle entrate e con modalità stabilite dal funzionario responsabile.
2. La tassa è applicata a copertura dei costi fissi e variabili relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
3. La tassa è composta da una parte fissa e da una variabile come previsto dal DPR 27.4.1999 n. 158 a cui si rimanda per le definizioni, le regole di calcolo, i coefficienti da applicare e per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento.
4. La parte fissa è applicata a tutti gli immobili, utenze domestiche e non domestiche, soggetti alla tassa così come classificati nelle relative tabelle allegate del DPR 27.4.1999 n. 158, riconducendosi al coefficiente potenziale di produzione MIN, ad eccezione di quanto specificato nell'allegato A, per quanto riguarda l'unità di misura ci si rapporta alla superficie degli stessi.
5. La parte variabile è applicata a tutti gli immobili, utenze domestiche e non domestiche, soggetti alla tassa, così come classificati nelle relative tabelle allegate del DPR 27.4.1999 n. 158, riconducendosi al coefficiente potenziale di produzione MEDIO, per domestiche e MIN per non domestiche ad eccezione di quanto specificato in allegato B.
6. La parte variabile si può applicare anche alle utenze non domestiche per la quantità di rifiuti prodotta rapportata al numero delle persone che usufruiscono delle prestazioni/servizi offerti al loro interno, qualora sia determinabile o misurabile:
 - a) il numero delle persone che usufruiscono di servizi negli immobili che danno la possibilità di *alloggio temporaneo con pernottamento*, (es. alberghi ed agriturismi con pernottamento, pensioni, affittacamere, collegi, case di vacanze, case di cura e riposo, agriturismi, bed and breakfast);
 - b) il numero delle persone che usufruiscono di servizi negli immobili che danno la possibilità di *ristorazione o consumazione di pasti*, (es. ristoranti, alberghi ed agriturismi con ristorazione).
7. Sarà l'organo che determina annualmente le tariffe unitarie a valutare quando ci saranno le condizioni per applicare la parte variabile alle categorie citate al comma precedente, definendo i coefficienti per la parte fissa e la parte variabile, in modo da ripartire il costo del servizio in base all'effettiva produzione di rifiuti.
8. L'integrazione, la revisione e l'aggiornamento periodico dei coefficienti e dei parametri di calcolo sono demandati al funzionario responsabile, che propone le modifiche al Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. La tassa è applicata, in esecuzione dell'art. 6 del DLgs 507/1993, nei confronti di chiunque occupi o conduca o detenga in proprietà locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, potenzialmente soggetti a produrre rifiuti urbani. Sono esclusi coloro che producono esclusivamente rifiuti speciali e quindi obbligati ad uno specifico sistema di smaltimento.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto occupante o detentore o proprietario, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra coloro che usano in comune i locali e le aree.
3. La tassa è pagata dal proprietario dei locali ad uso abitativo locati per periodi inferiori a due anni.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di centri commerciali integrati è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tassa.

Articolo 4 - Denuncia d'inizio, di variazione, subentro, cessazione, diritto ad agevolazioni o riduzioni. Interventi d'ufficio

1. I soggetti passivi presentano al Comune, entro 90 giorni dall'evento, la relativa denuncia per:
 - a) inizio, cessazione o subentro del dovere della tassa;
 - b) inizio, fine o variazioni che riguardano il diritto ad agevolazioni o riduzioni;
 - c) dati che influiscono sul calcolo della parte variabile della tassa per utenze domestiche o non domestiche con possibilità di pernottamento, escluso il numero dei residenti perché rilevati d'ufficio:
 - numero di occupanti l'alloggio, dimoranti o ospiti;
 - ricoveri in casa di riposo e domicili diversi dalla residenza;
 - d) dati che influiscono sul calcolo della parte variabile o fissa della tassa previsti, per categorie diverse non domestiche (esempio sospensione temporanea di attività), come e se stabiliti dall'organo competente a definire annualmente le tipologie e le tariffe ad esse collegate;
 - e) ogni altra variazione/dato che influisce sul calcolo.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi alla presentazione, fino ad ulteriore denuncia di variazione o cessazione.
3. I mutamenti di composizione della famiglia anagrafica e la superficie catastale dell'immobile sono rilevati d'ufficio.
4. La denuncia è sottoscritta dal soggetto passivo di cui all'art. 3 o dal rappresentante legale o negoziale dello stesso, e deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali o delle aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
 - la data dell'evento;
 - l'oggetto, la natura, il tipo, i dati e le particolarità specifiche dell'evento, del diritto a riduzioni o ad agevolazioni.
5. La denuncia può essere presentata nei modi seguenti:
 - tramite consegna diretta agli uffici del Comune preposti alla gestione della tassa che ne rilasciano ricevuta al presentatore;
 - a mezzo del servizio postale, o di corriere, nel qual caso essa si considera presentata all'atto della spedizione risultante dal timbro postale o dalla quietanza del corriere;
 - a mezzo fax.
6. Il Comune può disporre d'ufficio ogni modifica necessaria alla corretta emissione dei conteggi del dovuto qualora a conoscenza di notizia certa, comunicandola al contribuente.

Articolo 5 - Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della parte variabile della tassa delle utenze domestiche, si fa riferimento al numero, rilevato d'ufficio, delle persone iscritte nell'Anagrafe delle persone residenti.
2. Le persone stabilmente dimoranti, anche se non anagraficamente residenti, sono considerate nel computo della parte variabile della tassa.
3. Per le utenze senza nessuna persona residente si applica la sola parte fissa della tassa e non la parte variabile, secondo il trattamento previsto dall'art. 10.
4. La data di decorrenza delle modifiche è arrotondata al mese: per difetto in caso di eventi verificatisi fino al giorno 15 compreso, per eccesso dal giorno 16 in poi.

Articolo 6 - Soggetti ricoverati o dimoranti in luoghi diversi da quello di residenza

1. Nel calcolo della parte variabile della tassa si escludono i residenti che sono stabilmente ricoverati in case di riposo o in istituti di cura.
2. Nel calcolo della parte variabile della tassa si escludono i residenti non autosufficienti che sono stabilmente dimoranti presso parenti o badanti.
3. Per il trattamento previsto dai precedenti commi è necessario produrre al Comune, entro 90 giorni dall'evento, la denuncia o idonea attestazione come sarà stabilito dal funzionario responsabile.
Per gli anni successivi al primo, i requisiti sia del soggetto sia dell'oggetto d'imposta, sono verificati d'ufficio dal funzionario responsabile con facoltà di richiedere idonea documentazione a comprovare i fatti.

Articolo 7 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa e di quella variabile della tassa, i locali e le aree scoperte che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti urbani o assimilati.

a) Locali:

- a1) privi di qualunque arredo e non allacciati ad almeno uno dei due servizi considerati essenziali, cioè energia elettrica od acquedotto;
- a2) non abitabili o non agibili, certificati secondo i criteri già in vigore per l'I.C.I.;
- a3) non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- a4) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto; rimangono soggetti a tassa i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- a5) di aree e zone comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile.

b) Aree:

- b1) orti, giardini e cortili delle case private, in quanto non consentito il conferimento nei cassonetti dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- b2) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

- b3) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli;
- b4) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- b5) di pertinenza ad utenze non domestiche, comprese le scuole, purché non oggetto di specifica attività.

c) *Locali ed Aree:*

- c1) adibiti a sedi, uffici e servizi comunali od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento;
- c2) adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto od istruzione religiosa, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni di ministri di culto.

2. Le predette condizioni devono essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.

Articolo 8 - Condizioni d'uso particolari . Attività ed usi promiscui

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività, le superfici sono suddivise in base all'effettivo utilizzo.
2. Nelle unità immobiliari non adibite a civile abitazione in cui sono svolte più attività o sono presenti aree imputabili ad altre categorie, le superfici sono suddivise in base all'effettivo utilizzo e ad ognuna applicati i relativi importi unitari.
3. La somma delle singole aree deve coincidere con la superficie utile dell'immobile come determinata nell'articolo seguente.

Articolo 9 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento e le pertinenze per il calcolo della parte fissa sono quelle registrate al catasto edilizio urbano o definite negli atti ufficiali. I criteri di calcolo della superficie sono quelli in vigore per l'accatastamento.
2. Quando la situazione di fatto è palesemente differente da quella catastale si applica la situazione reale. Nei casi di utilizzo promiscuo di cui all'articolo precedente, prevale la situazione reale sulla catastale purché il totale risultante dalla somma delle superfici delle singole categorie sia uguale a quello catastale.
3. In via transitoria e fino a che non saranno disponibili le risultanze catastali di cui al comma precedente, per il calcolo della quota fissa dei fabbricati già esistenti a ruolo, possono essere utilizzate le superfici attualmente risultanti.
4. Per nuovi oggetti d'imposta, sempre in via transitoria, qualora e fino a quando il fabbricato non sia presente al catasto edilizio urbano o finché gli stessi dati non siano disponibili o previsti in catasto, si usano, ai fini della misurazione delle superfici, i criteri indicati al comma seguente tenendo conto che le misurazioni sono fatte al netto dei muri e la risultanza arrotondata al metro quadro.
5. Concorrono a formare la superficie utile di cui al comma 3, tutti i vani che compongono l'immobile:
 - a) All'interno delle abitazioni, sia principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, servizi igienici, ecc.) incluse le sale, come pure quelli delle dipendenze, anche se interrato o separate rispetto al

corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse), ESCLUSE le stalle, le legnaie, i fienili, i portici aperti da almeno due lati, i balconi e le terrazze;

- b) Principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) Principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto ed alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili.
- d) Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni ecc.) degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;
- e) Principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni ecc;
- f) Principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.

6. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, qualora non sia possibile verificare la complessiva superficie tariffabile o sia di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: .65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali:75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:55%;
- elettrauto:65%;
- caseifici e cantine vinicole:30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere:55%;
- galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche:55%;

7. Le attività non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, che generino produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, sono disciplinate mediante applicazione analogica delle disposizioni ivi riportate.

8. Le aree sono misurate sul perimetro interno. Concorrono a formare la superficie utile per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, ESCLUSE quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Articolo 10 - Utenze “non attive” o “non stabilmente attive”

1. Le utenze non attive o non stabilmente attive possono essere di tre tipologie:

- a) Alloggi residenziali
- b) Alloggi non residenziali
- c) Pubblici esercizi ed attività commerciali
- d) Istituti scolastici.

2. Si considerano utenze non attive di tipo “alloggi RESIDENZIALI”, le civili abitazioni, tenute a disposizione dei proprietari, senza nessun residente anagrafico, né alcun dimorante di fatto, purché non siano state utilizzate nel corso dell’anno.

2.1 Le utenze di cui al comma precedente sono soggette, per l’anno in questione, alla sola parte fissa della tassa nella misura prevista, con un minimo se stabilito, e non sono soggette alla parte variabile.

2.2. Al fine di ottenere il trattamento previsto per le utenze citate ai due commi precedenti, il proprietario è tenuto a presentare annualmente una comunicazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di cui si tratta, ove dichiarare la condizione di non utilizzo nell’anno trascorso.

La comunicazione deve contenere le letture del misuratore dell’utenza acquedotto, e del contatore dell’energia elettrica, autorilevate sia al 31 dicembre dell’anno precedente che alla stessa data dell’anno in questione.

Il contribuente deve allegare anche le fotocopie delle bollette dell’acqua e dell’energia elettrica, dell’anno in questione, ove risultino essere stati rilevati e riportati i consumi reali (non presunti), ai fini di consentire il controllo di quanto dichiarato.

La verifica sarà fatta d’ufficio secondo modalità e criteri stabiliti dal funzionario responsabile che, in caso di dubbi, può richiedere ulteriori prove che l’utente è tenuto a fornire.

3. Si considerano utenze non stabilmente attive di tipo “alloggi non RESIDENZIALI” gli alberghi, le pensioni, gli agriturismi con pernottamento, bed and breakfast e simili, i collegi, le case di vacanze, purché non siano frequentate in maniera continuativa nel corso dell’anno.

3.1 Le utenze di cui al comma precedente sono soggette, per l’anno in questione, alla parte fissa della tassa nella misura prevista, ed alla parte variabile in proporzione al numero dei giorni con ospiti rispetto al totale dei giorni nell’anno da dichiararsi entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

4. Si considerano utenze non stabilmente attive di tipo PUBBLICI ESERCIZI ed ATTIVITÀ COMMERCIALI, quelle relative ad immobili, adibiti a tali attività, diversi dagli alloggi indicati ai commi precedenti, e che siano:

- a) adibite ad attività stagionale;
- b) per un periodo nell’anno non occupate, non condotte e/o non utilizzate, per vari e comprovati motivi;
- c) aperti solo per alcuni giorni della settimana;

si intende che la struttura, o le stanze, adibite all’attività sospesa debbano essere completamente inutilizzate cioè non utilizzate per altri scopi o attività.

4.1 Non contano come periodi d’interruzione dell’attività quelli inferiori al mese.

4.2 Alle utenze di cui al comma precedente si applica la parte fissa della tassa della categoria corrispondente, rapportata alla stagionalità oppure al periodo di occupazione, conduzione o utilizzo risultante dall’atto autorizzatorio o dalla comunicazione dell’interessato di cui al comma precedente ovvero, se superiore, al periodo di effettiva occupazione o conduzione.

4.3 Al fine di ottenere il trattamento previsto dal comma precedente, il contribuente, è tenuto a presentare al comune, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di cui si tratta, una richiesta nella quale sia specificato periodo e motivo dell'interruzione dell'attività con allegati i documenti ritenuti necessari a supportare la richiesta. La verifica è fatta d'ufficio secondo modalità e criteri stabiliti dal funzionario responsabile che, in caso di dubbi, può richiedere ulteriori prove che il contribuente è tenuto a fornire.

5 Si considerano utenze non stabilmente attive di tipo "ISTITUTI SCOLASTICI" quelle relative ad immobili adibiti ad attività di tipo scolastico, non essendo frequentati stabilmente;

Articolo 11 - Rimborsi e Compensazioni

1. Qualora si debba procedere al rimborso della tassa, il Comune può operare la compensazione tra annualità dello stesso tributo, o fra contribuenti purché in accordo con essi.
2. Se il contribuente avente diritto al rimborso è deceduto, si procederà su richiesta degli eredi o anche di uno solo di loro delegato dagli altri.

Articolo 12 - Decorrenza per inizio fine variazioni

1. Le decorrenze di ogni evento hanno, di norma, effetto dal momento in cui si verifica lo stesso.
2. Sono fatte salve diverse decorrenze se specificate nel relativo capitolato del regolamento.
3. Ai fini del calcolo, la data da applicare è arrotondata al mese; per difetto in presenza di eventi avvenuti fino al giorno 15 compreso, per eccesso in caso di eventi avvenuti dal giorno 16 in poi.
4. Per agevolazioni e riduzioni ed altri benefici non è riconosciuta la decorrenza retroattiva rispetto alla data di presentazione della denuncia.

Articolo 13 - Riduzioni per l'uso del compostaggio

1. A tutte le utenze che provvedono direttamente al biocompostaggio dei rifiuti, in fase di avvio del presente regolamento è riconosciuto un abbattimento della quota del dovuto che si applica sulla parte variabile della tassa.
2. Tale riduzione è concessa su domanda dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza e funzionamento del biocompostaggio presso l'utenza del richiedente.
3. Le modalità di gestione e controllo sull'attività legata alle riduzioni, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 14 - Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio - Distanza

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, alle utenze distanti oltre 500 metri dal punto di raccolta più vicino, in fase di avvio del presente regolamento è riconosciuto un abbattimento della quota del dovuto che si applica sulla parte fissa della tassa.
2. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione della tassa sono sottoposte ad istruttoria tecnica del funzionario responsabile.
3. Le modalità di gestione e controllo sull'attività legata alla riduzione, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 15 - Attività di accertamento . Contestazione della bolletta

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tassa e al controllo dei dati dichiarati nelle denunce. Nell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune si avvale della documentazione tecnica e catastale agli atti, e procede, ove necessario e con il consenso dell'utenza, alla verifica diretta delle superfici mediante sopralluogo con personale autorizzato.
2. Il Comune trasmette agli interessati l'esito delle verifiche effettuate che comportano l'applicazione della tassa a nuovi utenti, la modifica della tassa applicata o la modifica delle superfici su cui la stessa è calcolata. La comunicazione è resa mediante messo notificatore o con raccomandata A.R. e reca l'invito all'accettazione della verifica entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. Qualora alla ricezione della bolletta l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione accertata dal Comune e quella realmente esistente, entro 30 giorni può comunicare agli uffici del Comune gli elementi sui quali si fonda la diversa commisurazione. La comunicazione di cui al presente comma può essere resa in forma orale agli sportelli. Il Comune deve agire entro 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni, comunicando le proprie determinazioni in ordine alle stesse.
4. Se la diversa commisurazione è dovuta alla omessa, errata o ritardata notifica da parte dell'utente di quanto sarebbe stato suo obbligo dichiarare ai sensi del presente regolamento, è prodotta ed accetta la denuncia "ora per allora", riprodotta correttamente la bolletta e, se previste, sono applicate le penalità di cui all'articolo 16.

Articolo 16 - Omesse, Ritardate, Infedeli denunce - Violazioni e penalità

1. La violazione dell'obbligo di denuncia, disciplinata dall'art. 4 del Regolamento, rilevata dall'ufficio prima di essere sanata dal cittadino, comporta l'ammenda di Euro 100 (cento) ed è riscossa nelle forme previste dalle norme e dal funzionario responsabile.
2. La penale è applicata anche quando il contribuente chiede la rettifica o l'annullamento della bolletta ricevuta e l'errore dipende dall'omessa denuncia.
3. L'infedele denuncia o comunicazione dei dati, a parte le responsabilità civili e penali previste dalla legge, comporta la penalità di Euro 50 (cinquanta) riscossa nelle forme previste dalle norme e dal funzionario responsabile.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di occupazione o di altre variazioni, oltre alle eventuali penali previste dal comma 1, il Comune applica la tassa in base alle risultanze d'ufficio e ne dà comunicazione al contribuente, il quale entro 30 giorni ha la possibilità di produrre le proprie osservazioni.

Articolo 17 - Interessi

1. Gli omessi o ritardati versamenti della tassa sono soggetti all'applicazione dell'interesse legale al saggio vigente, calcolato in base ai giorni. Stessa applicazione spetta al contribuente che ha diritto ad un rimborso.
2. Se l'omissione o il ritardo nel versamento non conseguono alla violazione degli obblighi di cui all'art. 4, gli interessi legali maturano dal giorno della scadenza dell'obbligazione di pagamento.
3. Le penalità di cui all'art. 16 non producono interessi.

Articolo 18 - Riscossione

1. Il Comune ha facoltà di provvedere alla riscossione della tassa in forma diretta mediante bollettazione/fatturazione e pagamento agli sportelli del proprio servizio di tesoreria, degli Istituti bancari e/o del servizio postale, secondo modalità definite con provvedimento del competente organo di gestione.
2. Il recupero delle morosità può avvenire in una delle forme consentite dalla normativa in vigore.

Articolo 19 - Obblighi da parte degli altri uffici del comune

1. E' previsto che l'ufficio anagrafe inviti l'utente, che si presenta presso gli sportelli per le iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche, a presentarsi presso l'ufficio tributi per gli adempimenti posti a suo carico dal presente regolamento.

Ai fini dei controlli, il predetto ufficio deve fornire all'ufficio tributi un elenco annuale dei movimenti naturali e migratori.

2. E' previsto che gli uffici che si occupano della gestione delle pratiche legate al commercio e pubblici esercizi del Comune, invitino l'utente, che si presenta presso gli sportelli per pratiche inerenti le materie citate, a presentarsi presso l'ufficio tributi per gli adempimenti posti a suo carico dal presente regolamento.

Gli stessi uffici devono inoltre comunicare all'ufficio tributi ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione e gli altri dati in possesso che possono influire sulla tassa.

3. E' previsto che l'ufficio tecnico del Comune inviti l'utente, che si presenta presso gli sportelli per pratiche edilizie, a recarsi all'ufficio tributi per gli adempimenti posti a suo carico dal presente regolamento.

Lo stesso ufficio deve inoltre comunicare all'ufficio tributi l'inizio e la fine lavori, il rilascio di licenze edilizie o altre informazioni, dati o documenti tecnici pertinenti alla gestione della tassa.

Articolo 20 - Funzionario responsabile

1. Il Responsabile del servizio preposto all'ufficio competente all'applicazione della tassa di norma è anche il responsabile del tributo e provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. Le funzioni di responsabile del tributo possono essere delegate dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio e per comprovate ragioni organizzative, ad un funzionario direttivo, responsabile del procedimento.

3. E' facoltà del Responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti capo alla propria struttura organizzativa.

Articolo 21 - Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della tassa, sono assunti i dati risultanti dal ruolo della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente regolamento. Il Funzionario addetto ha la facoltà di chiedere all'interessato gli eventuali dati mancanti necessari al corretto computo della tassa.

Articolo 22 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2007.

TABELLA 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

TABELLA 3b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le categorie di utenza.

TABELLA 2

*Coefficienti per l'attribuzione della parte **variabile** della tariffa alle utenze **domestiche***

COMUNI			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 4b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

Allegato A) alla delibera G.C. n. ____ del _____ - Riferito alla tab. 3b DPR 158/1999

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Personalizzata	NORD Min
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto		0,32
2	Campeggi, distributori di carburanti		0,67
3	Stabilimenti balneari		0,38
4	Esposizioni autosaloni		0,30
5	Alberghi con ristorante		1,07
6	Alberghi senza ristorante		0,80
7	Case di cura e di riposo		0,95
8	Uffici, agenzie, studi professionali		1,00
9	Banche e istituti di credito		0,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,07
12	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere		0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione		0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82	
18	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	0,88	
19	Plurilicenze alimentari e/miste		1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	
21	Discoteche, night club		1,04

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Allegato B) alla delibera G.C. n. ____ del _____ - Riferito alla tab. 4b DPR 158/1999

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Personalizzata	NORD Min
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto		2,60
2	Campeggi, distributori di carburanti		5,51
3	Stabilimenti balneari		3,11
4	Esposizioni autosaloni		2,50
5	Alberghi con ristorante		8,79
6	Alberghi senza ristorante		6,55
7	Case di cura e di riposo		7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali		8,21
9	Banche e istituti di credito		4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		8,80
12	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere		5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione		3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,84	
17	Bar, caffè, pasticceria	14,91	
18	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	7,22	
19	Plurilicenze alimentari e/miste		12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86	
21	Discoteche, night club		8,56

Intervalli di produzione per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche